ACCORDO QUADRO

Il giorno 18 ottobre 2007 in Roma

tra EQUITALIA S.p.a.

e le OO.SS.

DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA

premesso che

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112", finalizzato alperseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;
- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi crariali";

FALCRI Purch

SOUDANE

il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le escretia mediante la società Equitalia Spa (ex Riscossione Spa);

MICAN FIRST

Accordo fondo esuberí 2007.doc

ICEA FABI DIRECTED

= da fflo NM

Wittown liest

- il Decreto Legge 30 scttembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di crogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui al primo punto della presente premessa, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;
- le Parti hanno convenuto in tal senso di gestire la pianificazione delle ricadute occupazionali, nell'intento di adottare le possibili soluzioni, eventualmente anche di formazione, idonce a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo;

le Parti

- hanno quindi effettuato una serie di incontri volti a valutare, nell'ottica di un coerente
 processo di omogeneizzazione tra le Società del Gruppo, l'opportunità di una intesa a
 livello nazionale che fornisca adeguati e coerenti riferimenti alle aziende del Gruppo, e, al
 termine di una articolata e complessa fase di confronto, hanno determinato di prevedere a
 livello nazionale un criterio di utilizzo su base volontaria del cosiddetto "Fondo Esuberi"
 che indichi alcuni punti chiave cui le Società e le Rappresentanze Sindacali Aziendali
 dovranno fare preciso riferimento;
- hanno altresì determinato che in sede aziendale verranno quantificati gli eventuali esuberi e definiti i relativi periodi di accesso al Fondo entro i limiti temporali individuati nel presente Accordo Quadro;

 convengono che in sede locale verranno inoltre determinate le specifiche esigenze formative, in linea con le indicazioni contenute nel presente Accordo.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

In merito alla riduzione degli organici da parte delle Società del Gruppo si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria ed incentivata, del personale di ogni ordine e grado (compresi i dirigenti) di tutte le Società partecipate da Equitalia Spa, che siano in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizi di riscossione. E'stato determinato che agli interessati possa venire corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo un importo corrispondente a quanto dettagliato in Alicgato 1 a condizione che la effettiva cessazione dal servizio avvenga entro il 31 dicembre 2007.

Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente alla copertura degli csuberi individuati a livello aziendale si indica quale strumento contrattuale residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado (compresi i dirigenti) di tutte le Società partecipate da Equitalia Spa che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto alla finestra di accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizi di Riscossione.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire entro e non oltre il 1 gennaio 2010, con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro il 31 dicembre 2009. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo corrispondente a quanto indicato nell' Allegato n. 2.

Art. 6

Per le adesioni volontarie che dovranno essere presentate alle Società del Gruppo Equitalia dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto e comunque non oltre il 30 giugno 2008 indipendentemente dall'epoca di effettiva adesione al Fondo. Nel caso di mancato accordo Aziendale entro tale data, nonchè di accordo sottoscritto nel corso del mese di giugno 2008, il

Accordo fondo esuberi 2007.do

In I full

termine di cui sopra si intenderà entro un mese dalla firma dell'accordo aziendale stesso e, comunque, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Art. 7

A coloro che a seguito di eventuali accordi aziendali manifestassero entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi stessi la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto dall'Allegato 2, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un "cosiddetto premio di tempestività" pari ad una (1) mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 8

L'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. n. 375 del 2003 e quindi "adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica". Le Parti individueranno a livello aziendale il numero delle domande di adesione ed i tempi di accesso al Fondo.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti convengono sull'opportunità che le rispettive rappresentanze aziendali si incontrino per un esame della situazione venutasi a creare a conclusione delle procedure di adesione al Fondo in ottemperanza all'Accordo aziendale stipulato.

Art. 9

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre alle Società di appartenenza apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva.

Art. 10

Le Parti si danno atto che nell'Allegato 2 sono indicate le condizioni economiche di accesso al Fondo di solidarietà e nell'Allegato 3 le agevolazioni previste a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.

Accordo fondo esuberi 2007 doc

52 Mulls

111 111

Art. 11

Le Parti, nel considerare le risorse umane come elemento fondamentale del Gruppo, convengono sulla centralità della formazione per lo sviluppo professionale del personale come pure nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione.

A tal fine le parti si danno atto che la formazione rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita del Gruppo.

In tale ottica le Parti si danno atto che sussistono i presupposti affinché le Società del Gruppo presentino, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1 del D.M. 24 novembre 2003, n. 375, richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione c/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in corso di attuazione o che verranno successivamente effettuati.

Art. 12

I contenuti degli interventi formativi che verranno concordati in sede aziendale terranno conto delle linee guida indicate nell'Allegato 5 e saranno finalizzati a supportare la riqualificazione e/o riconversione professionale delle risorse anche in linea con quanto previsto dal Piano Industriale di Equitalia Spa.

Le Parti concordano che le materie così individuate rientrano nelle aree prioritarie di intervento formativo funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa di riqualificazione e/o riconversione professionale.

Resta inteso che le Parti si incontreranno per monitorare che gli interventi formativi attuati nel periodo di osservazione siano in coerenza con le linee guida espressamente previste nell'Allegato 5 del presente Accordo.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti convengono che la formazione deve essere verificabile e misurabile, inoltre deve essere incoraggiata, promossa ed organizzata in maniera tale che il singolo dipendente possa essere garantito della qualità e della utilità degli eventi formativi ai fini della tutela della propria professionalità.

Art. 13

Le Parti concordano pertanto che l'individuazione dei programmi formativi viene di massima indicata in linea con i principi espressi dall'art. 5, comma 1, lett. a) punto 1) del D.M. n. 375 del 2003 e conseguentemente le Società partecipate dovranno uniformarsi a questi nella delinizione dei relativi programmi formativi.

Nota a Verbale

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo stesso al fine di recepire gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove, nonché per le conseguenti determinazioni in merito alla disciplina delle condizioni economiche di incentivazione di cui all'Allegato n. 1

EQUITALIA S.p.A.

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CCII

SILCEA

SNALEC

UGL

UILCA

Allegato 1

Condizioni economiche di accesso al pensionamento

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accedere direttamente a forme pensionistiche (sia essa AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionarie del servizio di riscossione) sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di adesione volontaria costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del 25% del trattamento economico complessivo lordo annuo così individuato:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

Nota a verbale

Resta inteso che a coloro che in relazione al presente Accordo cesseranno dal servizio per accesso diretto alle forme pensionistiche verrà garantito il trattamento in essere ovvero quello che sarà previsto per il personale in quiescenza in tema di agevolazioni creditizie ed assistenza sanitaria.

Allegato n. 2

Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di "adesione volontaria" costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo lordo annuo e più precisamente:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- Î'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

MESI DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALI INCENTIVO	
da 1 a 6 mesi	25%	
da 7 a 12 mesi	25%	
da 13 a 18 mesi	30%	
da 19 a 24 mesi	35%	
da 25 a 30 mesi	40%	
da 31 a 36 mesi	45%	
da 37 a 42 mesi	50%	
da 43 a 48 mesi	55%	
da 49 a 54 mesi	60%	
da 55 a 60 mesi	65%	
da 61 a 66 mesi	70%	
da 67 a 72 mesi	75%	
da 73 a 78 mesi	80%	
da 79 a 84 mesi	85%	
da 85 a 90 mesi	90%	
da 91 a 96 mesi	95%	

Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà viene considerato utile alla maturazione dell'eventuale c.d. "premio di anzianità e/o fedeltà", aziendalmente previsto. La corresponsione, in aggiunta all'incentivo sopra definito, avverrà quantificando proporzionalmente tale premio al numero degli anni effettivamente maturati al momento della data di cessazione.

Allegato n. 3

Verbale di Incontro sulle Agevolazioni

Il giorno

premesso che

con il presente Accordo, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con una <u>Azienda</u> appartenente al Gruppo Equitalia fruiscano degli assegni straordinari in forma ratcale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche

si conviene quanto segue

Agevolazioni creditizie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione (FSE), delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio presso la propria Società .

Le previsioni del presente accordo si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- mantenga in essere presso la Banca convenzionata il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore de soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore per i pensionati.

Assistenza Sanitaria

Al personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nella propria società saranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermo restando

FISAC

gli eventuali contributi della specie a carico dell'interessato - il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

Previdenza Complementare

Per quanto concerne le ricadute del presente Accordo Quadro sulle tematiche di natura previdenziale complementare, l'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale che sarà interessato dalla procedura del Fondo Esuberi alla prosecuzione dell'eventuale versamento di cui il dipendente già godesse a titolo di previdenza complementare aggiuntiva rispetto alla contribuzione dovuta al Fondo Esattoriali.

Resta fermo che tale contribuzione ad una eventuale previdenza complementare sarà garantita al personale interessato durante tutto il periodo di percezione dell'assegno straordinario da parte del Fondo di solidarietà di settore.

11/1

FIBA -

Die

m. Julio Semi

Aless In

Meller.

Allegato n. 4

- 1) modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà;
- 2) modulo questionario per la ricognizione della situazione contributiva.

Spett.le Equitalia SpA Direzione Risorse Umane
RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo DAL
1]/La sottoscritto/anato/ai!
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo
FORMULA
La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia
DICHIARA
Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo Quadro del, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
CHIEDE
In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:
 l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto; l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale l'erogazione in unica soluzione
SEC
Choose Data Firma FABI FIRMA FIRM

Spette.le Equitalia...... Spa Direzione Risorse Umanc

II/La sottoscritto/a

COGNOME	NOMEMATR
DATA DI NASCITA	SESSO M F
CODICE FISCALE	
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA
INDIRIZZO	NUMERO
CAPCOMUNE	PROV
TELEFONO	
DIPENDENTE DI	
IN SERVIZIO PRESSO	

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia......Spa e le Organizzazioni Sindacali in datain ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

ALLEGA

- l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (ECOCERT) o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS o delega l'Azienda a richiedere per proprio conto l'ECOCERT alla competente Sede INPS
- 2. modulo questionario

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

Al Soulle

fondo esuberi 2007.doc

FAB1

firma

1000

QUESTIONARIO

Dichiara

	di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di i aziende dalla stessa incorporate			SI	NO
b)	di aver svolto il servizio militare In caso affermativo: indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS i riconoscimento figurativo	il		SI /	NO
	di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per mate oltativa In caso affermativo:	rnità obb	oligatoria o	SI	NO
	indicare i periodi 2) se detti periodi sono anteriori all'01/01/11989, indicare s provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento fi	e ha già	,		
d)	SI NO di aver conseguito una laurea			SI	NO
4/	In caso affermativo: 1) ha già chiesto il riscatto del periodo?	SI	NO	.,,	110
	2) Ha completato il relativo versamento contributivo?	SI	NO	·	
e)	di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'iNPS, prima di essere assunto presso			SI	NO
	In caso affermativo: 1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi 2) indicare i periodi	SI	NO		·
f) (di essere titolare di pensione di invalidità			SI	NO ON
g)	di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligate di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso			SI	NO NO
	In caso affermativo: 1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza				
Que m	 precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o all'INPS delle suddette posizioni contributive precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato la alla liquidazione di una pensione 	di ricong SI	iunzione NO NO	. (
	ver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciant	FYB	A X	SI FAB (NO Prous
	VILLON TENTI XXX DE /VIXXX		m pro	CTA	

	In caso affermativo: 1) indicare i periodi		
	i) di aver lavorato all'estero	Sī	NO
	In caso affermativo: 1) indicare gli Stati Esteri e i periodi	······	
	 di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85 	SI	NO
	m) altre eventuali indicazioni		
	Infarfamen Aly 13 191	.sac Sp	سادمس
	Line & Dient Libro Miller Libro		
i i	Ruck trul Que not	V	
	Her. W		
	Manchet MM Man MA		
÷	Accordo fondo esuberi 2007.doc		14

Allegato 5

Attività di formazione

L'attività di formazione, che ha lo scopo di creare il coinvolgimento del personale nello sviluppo dei processi di cambiamento delle Società del Gruppo, è orientata al raggiungimento di una eccellente qualità del servizio e pertanto a favorire in modo omogeneo lo sviluppo necessario delle competenze dei singoli dipendenti alla luce del mutamento e del rinnovamento delle varie professionalità.

Le aree di intervento della attività di formazione sono pertanto individuate nei seguenti punti:

- Area Normativa
- Area Commerciale
- Area Specialistica
- · Area Front Office

3 John San Amore

Propo Ailun

Que mo

Eddu /